SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 3 agosto 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2006.

Organizzazione del Ministero delle infrastrutture.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante «Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante Organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante Riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 8 marzo 2006 supplemento ordinario n. 56, recante Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», in particolare l'art. 1, commi 4, 5 e 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 2006 adottato ai sensi dell'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 e volto all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi dello stesso decreto-legge nonché alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;

Visto il rilievo n. 90 del 28 giugno 2006 sollevato dall'Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri istituzionali della Corte dei conti e comunicato con nota in data 28 giugno 2006 in merito al contenuto del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta l'esigenza di apportare al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le correzioni necessarie ad adeguarne il contenuto ai citati rilievi dell'organo di controllo;

D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Sentiti il Ministro delle infrastrutture e il Ministro dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Competenze del Ministero delle infrastrutture

1. Al Ministero delle infrastrutture sono trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche, acquedottistiche, di integrazione modale fra i sistemi di trasporto nonché delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;

b) concerto sul piano generale dei trasporti e della logistica, piani urbani della mobilità e pianificazione di settore per i trasporti;

c) edilizia residenziale: aree urbane;

d) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

e) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane;

f) identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane, reti infrastrutturali e opere di competenza statale, politiche urbane e dell'edilizia abitativa, opere marittime e portuali e infrastrutture idrauliche, opere infrastrutturali per la viabilità, ivi comprese sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato;

g) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia infrastrutturale e nelle aree di cui al presente articolo, nonché vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, limitatamente alla realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e nei limiti dei compiti e delle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

h) relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente articolo.

Art. 2.

Competenze del Ministero dei trasporti

1. Al Ministero dei trasporti sono trasferite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:

a) proposta del piano generale dei trasporti e della logistica, dei piani urbani della mobilità e della pianificazione di settore per i trasporti;

b) concerto sugli atti di programmazione di competenza del Ministero delle infrastrutture di cui all'art. 1, lettera *a)* e, per quanto di competenza, alle lettere *d)* ed *f)*;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

e) sicurezza e regolazione tecnica concernenti le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di trasporti e servizi della mobilità, ivi compresa la intermodalità;

f) monitoraggio, controllo e vigilanza in materia di mobilità e nelle aree di cui al presente articolo, nonché vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e da contratti di programma o di servizio, limitatamente ai compiti e alle funzioni spettanti allo Stato ai sensi del presente articolo;

g) relazioni internazionali nelle aree di competenza ai sensi del presente articolo.

Art. 3.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture

1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture, emanato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei lavori pubblici. In considerazione dell'assetto dipartimentale del Ministero, in luogo dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243, si rende applicabile l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225. Gli incarichi dirigenziali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di diretta collaborazione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 sono conferiti nel limite di tre.

3. Fermo il contingente di personale del Servizio di controllo interno, nel limite di sette unità, e delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato del Ministro delle infrastrutture, previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 243:

a) il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture è stabilito complessivamente in novantasei unità;

b) non è consentita l'assegnazione ai predetti Uffici di diretta collaborazione di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;

c) il limite degli specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia che, nell'ambito del contingente complessivo di cui alla lettera *a)*, possono essere individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, è stabilito in misura non superiore a tre;

d) il Servizio di controllo interno è organo monocratico che si avvale di un contingente di personale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto n. 243 del 2001 nel limite massimo di sette unità.

4. La spesa complessiva per il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione è in ogni caso ridotta del dieci per cento rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181. A tal fine, entro il 30 settembre 2006, i Ministeri interessati procedono alla verifica del rispetto del suddetto principio di contenimento della spesa con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 4.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti

1. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture, emanato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti e della navigazione. Gli incarichi dirigenziali con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o di diretta collaborazione di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004 sono conferiti nel limite di tre.

3. Fermo il contingente di personale delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato del Ministro dei trasporti, previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 225:

a) il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dei trasporti è stabilito complessivamente in novantasei unità;

b) non è consentita l'assegnazione ai predetti Uffici di diretta collaborazione di collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;

c) il limite degli specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia che, nell'ambito del contingente complessivo di cui alla lettera *a)*, possono essere individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, è stabilito in misura non superiore a tre;

d) il Servizio di controllo interno è organo monocratico che si avvale di un contingente di personale nel limite massimo di sei unità;

e) il trattamento economico previsto ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato decreto n. 225 del 2001 per il Capo della segreteria e per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato è consentito nel limite massimo di uno per ciascun Sottosegretario di Stato.

4. La spesa complessiva per il funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione è in ogni caso ridotta del dieci per cento rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181. A tal fine, entro il 30 settembre 2006 i Ministeri interessati procedono alla verifica del rispetto del suddetto principio di contenimento della spesa con i competenti Uffici del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 5.

Articolazioni del Ministero delle infrastrutture

1. Il Ministero delle infrastrutture, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato a livello centrale nei seguenti due Dipartimenti:

a) Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali, che assume la denominazione di Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali;

b) Dipartimento infrastrutture stradali, per l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, che assume la denominazione di Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici.

2. Il Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento dello sviluppo del territorio, per il personale ed i servizi generali è articolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera *a)* del presente decreto. Allo stesso Dipartimento afferiscono:

1) presso la Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio, le risorse occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni statali in materia di dighe nonché quelle di cui all'art. 1, lettera *b)*, a tal fine avvalendosi di quota parte delle risorse organizzative già incardinate presso la Direzione generale per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184 - Divisione VII, Programmazione e rapporti convenzionali con enti vigilati, per quanto di competenza;

2) i compiti inerenti la gestione dei sistemi informativi e statistici e il disbrigo degli affari generali già rientranti nelle articolazioni delle direzioni generali di cui al n. 3, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento;

3) le seguenti strutture dirigenziali non generali, inquadrate presso la Direzione generale per le politiche di sviluppo del territorio:

a) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le strade e autostrade del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 2: Vigilanza sull'Anas, che assume la denominazione di Programmazione delle infrastrutture stradali, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera *b)* del presente decreto e nei limiti dei seguenti compiti:

predisposizione dei contratti di programma Anas per la parte di attuazione degli interventi di viabilità stradale;

predisposizione dei piani pluriennali della viabilità stradale;

2) Divisione 3 - Concessioni autostradali, limitatamente ai seguenti compiti: Predisposizione del piano pluriennale e del contratto di programma per la parte della rete autostradale;

b) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione IV - Programmazione delle risorse per le infrastrutture portuali;

c) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per la navigazione aerea del Dipartimento per la navigazione marittima

ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione V - Aeroporti, che assume la denominazione di infrastrutture aeroportuali;

d) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 1 - Programmazione degli investimenti, organizzazione, rapporti istituzionali;

e) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale del trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184:

1) Divisione 2 - Infrastrutture: Concessione, Contratto di programma, contabilità;

2) Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programmi investimenti interportuali, limitatamente ai seguenti compiti: Aspetti programmatici e convenzionali concernenti programmi ed interventi finanziati dallo Stato nel settore delle infrastrutture per trasporto intermodale.

3. Il Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici è articolato ai sensi delle disposizioni riferite al Dipartimento infrastrutture stradali, per l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, lettera *b)*, del presente decreto. Nello stesso Dipartimento, presso la Direzione generale per le strade e autostrade di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, la Divisione 2 - Vigilanza sull'Anas, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, assume la denominazione di Vigilanza sul sistema infrastrutturale stradale e autostradale, fermo quanto previsto ai sensi del comma 2, lettera *a)*.

4. Al Dipartimento per le infrastrutture statali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici afferiscono altresì le seguenti strutture dirigenziali non generali nonché i compiti inerenti il disbrigo degli affari generali già rientranti nelle articolazioni delle direzioni generali di cui al presente comma, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento:

a) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima del Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione V - Vigilanza sulla realizzazione di infrastrutture portuali;

2) Divisione VII - Ufficio Tecnico;

b) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale dei sistemi di trasporto ad impianti fissi del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 3 - Tecnica e sicurezza del trasporto ferroviario locale - interventi e finanziamenti, che assume la denominazione di Interventi infrastrutturali e finanziamenti nel settore ferroviario locale, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale e ai compiti di cui all'art. 1 del presente decreto;

2) Divisione 4 - Opere civili ed armamento del trasporto ferroviario locale e attuazione programma investimenti interportuali, ad eccezione di quanto previsto all'art. 5, comma 2, lettera *c)*;

3) Divisione 5 - Sistemi di trasporto rapido di massa, che assume la denominazione di Interventi infrastrutturali per il trasporto rapido di massa, quanto ai seguenti compiti:

attuazione del programma di interventi di cui alla legge n. 211/1992 per i sistemi di trasporto rapido di massa, e successivi rifinanziamenti;

istruttoria, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, sui progetti di competenza;

4) Divisione 6 - Impianti a fune;

c) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 6, comma 6, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale del trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 5 - Normativa nazionale ed internazionale per la sicurezza, che assume la denominazione di Normativa nazionale ed internazionale per la sicu-

rezza dell'infrastruttura ferroviaria, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale ed ai compiti di cui all'art. 1 del presente decreto;

2) Divisione 6 - Attività ispettive, che assume la denominazione di Attività ispettive in materia infrastrutturale, limitatamente alle questioni di pertinenza della Direzione generale e ai compiti di cui all'art. 1 del presente decreto.

5. Sono organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e assumono la denominazione di Provveditorati regionali ed interregionali per le opere pubbliche i Settori infrastrutture dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per gli ambiti di attività di cui all'art. 10, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 5.

Art. 6.

Articolazioni del Ministero dei trasporti

1. Il Ministero dei trasporti, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato a livello centrale nei seguenti due Dipartimenti:

a) Dipartimento per i trasporti terrestri, che assume la denominazione di Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti;

b) Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea.

2. Il Dipartimento per la navigazione marittima ed aerea è articolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 5, comma 2, n. 3, lettere *b)* e *c)* e comma 4, lettera *a)*.

3. Il Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti è articolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, quanto agli uffici dirigenziali generali, e ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005, quanto agli uffici dirigenziali non generali, fermo quanto previsto ai sensi dell'art. 5, comma 2, n. 3, lettere *d)* ed *e)* e 4, lettere *b)* e *c)*.

4. Al Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, Ufficio generale del Dipartimento, afferiscono, per quanto di competenza, in coerenza con le attribuzioni del Ministero di cui all'art. 2:

1) le risorse residue delle strutture dipartimentali di cui al citato art. 5, comma 2, n. 3, lettere *d)* ed *e)* e comma 4, lettere *b)* e *c)*;

2) le risorse occorrenti per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 2, lettera *b)*, a tal fine avvalendosi di quota parte delle risorse organizzative già incardinate presso le seguenti strutture dirigenziali non generali della Direzione generale per la programmazione e i programmi europei del Dipartimento per il coordinamento e lo sviluppo del territorio, il personale e i servizi generali, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

a) Divisione 4 - Programma operativo nazionale trasporti;

b) Divisione 6 - Programmazione negoziata;

c) Divisione 9 - Reti e corridoi trans-europea;

3) le seguenti strutture dirigenziali non generali e i compiti inerenti il disbrigo degli affari generali già rientranti nelle articolazioni delle direzioni generali di cui al presente comma, quanto alle funzioni trasferite al medesimo Dipartimento:

a) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per la programmazione e i programmi europei, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza:

1) Divisione 3 - Piano generale dei trasporti e della logistica;

b) strutture dirigenziali non generali già individuate ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2005 presso la Direzione generale per le strade e autostrade del Dipartimento per le infrastrutture stradali, l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici, istituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per quanto di competenza e nei limiti delle funzioni di competenza del Ministero dei trasporti ai sensi dell'art. 2:

1) Divisione 2: Vigilanza sull'Anas, che assume la denominazione di Vigilanza sulla sicurezza dei trasporti terrestri, limitatamente agli aspetti concernenti il servizio di mobilità stradale e autostradale;

2) Divisione 5 - Sicurezza delle infrastrutture viarie e gestione dell'Archivio nazionale delle strade, ad eccezione dei seguenti compiti: Approvazione dei programmi di adeguamento e messa in sicurezza delle infrastrutture di viabilità di interesse nazionale.

5. Sono organi decentrati del Ministero dei trasporti i Settori trasporti dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, per gli ambiti di attività di cui all'art. 10, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, nonché quelli concernenti le attività di competenza di articolazioni centrali del Ministero dei trasporti ai sensi del presente articolo.

Art. 7.

Personale

1. Il personale in servizio presso i Dipartimenti ed i Servizi integrati di cui agli articoli 5 e 6 resta in servizio presso i rispettivi uffici, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento.

2. La cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, nel testo sostituito dall'articolo unico della legge 16 febbraio 1967, n. 14, nonché l'abilitazione all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, continuano ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso i Ministeri di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 8.

Risorse finanziarie

1. I rapporti pendenti già facenti capo al soppresso Ministero delle infrastrutture e trasporti proseguono, rispettivamente, con il Ministero delle infrastrutture o con il Ministero dei trasporti secondo i criteri di distribuzione delle attribuzioni di cui agli articoli 1 e 2 e di individuazione delle articolazioni competenti di cui agli articoli 5 e 6. Alle articolazioni del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti, come determinate rispettivamente ai sensi degli articoli 5 e 6, sono trasferite le inerenti risorse finanziarie e strumentali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 luglio 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA-SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 125

06A07176

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 luglio 2006.

Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. (Ordinanza n. 3534).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; autorizzando a tal fine la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2006;

Visto il medesimo art. 1, comma 100, che rinvia per la ripartizione dei predetti contributi ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando due milioni di euro al completamento delle opere di ricostruzione dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi sismici, nonché dieci milioni di euro alla ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise, quattro milioni di euro alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche ed Umbria di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 61, e due milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004 ed un milione di euro all'Agenzia interregionale per il fiume Po per la realizzazione di opere a completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po, sentita l'Autorità di bacino competente;

Acquisita l'intesa le regioni interessate in occasione della Conferenza Stato-Regioni del 30 marzo 2006;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per la durata di quindici anni, il contributo di cui all'art. 1, comma 100, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ripartito tra le regioni interessate nei termini indicati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle calamità ivi individuate.

2. Le predette risorse affluiscono annualmente ai bilanci delle regioni interessate ovvero alle apposite contabilità speciali istituite ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai commissari delegati.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2006

Il Presidente: PRODI

ALLEGATO 1

RIPARTO CONTRIBUTO QUINDICENNALE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 100, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, DECORRENTE DALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006

Allegato 1

	DPCM	EVENTO	IMPORTO (€)
ABRUZZO	02.03.2006	Frana discarica Comune di Teramo	45.000,00
	11.3.2005	Precipitazioni nevose gennaio 2005 Abruzzo e Umbria	57.200,00
BASILICATA	26.11.2004	Avversità atmosferiche novembre 2004 provincia di Matera	162.100,00
	4.3.2005	Precipitazioni nevose gennaio 2005	61.100,00
CALABRIA	11.3.2005	Frana di Cerzeto	338.500,00
	26.11.2004	Eventi meteorologici novembre 2004	94.900,00
CAMPANIA	9.5.1998	Alluvioni Sarno 1998	75.100,00
	11.3.2005	Eventi alluvionali marzo 2005	180.600,00
	21.9.2001	Alluvioni settembre 2001	54.400,00
	31.1.2003	Alluvioni gennaio 2003	64.900,00
	3.10.2003	Alluvioni settembre 2003	75.100,00
	28.12.2004	Alluvioni dicembre 2004	75.100,00
EMILIA ROMAGNA	29.11.2002	Alluvioni 2002	250.000,00
	18.11.2004	Eventi meteo marini 2004	100.000,00
	03.02.2006	Eventi alluvionali Rimini novembre 2005	224.300,00
	02.03.2006	Movimento franoso Montefiorino e Frassinoro	144.000,00
FRIULI VENEZIA GIULIA	29.11.2002	Alluvioni 2002	109.500,00
	14.10.2005	Alluvioni 2005	918.000,00
	18.11.2004	Alluvioni novembre 2004	379.700,00
LIGURIA	13.01.2006	Eventi meteo dicembre 2005	144.000,00
	14.10.2005	Eventi meteo agosto-settembre 2005	315.000,00
	29.11.2002	Alluvioni 2002	126.000,00
	13.01.2006	Montalto di Castro	45.000,00

LAZIO	18.2.2005	Eventi alluvionali dicembre 2004 Tarquinia	4.800,00	
LOMBARDIA	26.11.2004	Eventi sismici provincia Brescia novembre 2004	2.000.000,00	(1)
	11.07.2001	Eventi luglio 2001 Arcore	100.000,00	
	27.09.2001	Eventi agosto 2001	100.000,00	
MARCHE	27.09.1997	Sisma 1997	1.400.000,00	(1)
	24.01.2006	Eventi alluvionali novembre 2005	50.000,00	
MOLISE	31.10.2002	Sisma 2002	10.000.000,00	(1)
PIEMONTE	29.4.2004	Sisma in provincia di Alessandria novembre 2003	323.400,00	
PUGLIA		Sisma 1980/81	2.000.000,00	(1)
	31.10.2002	Sisma 2002	400.000,00	
SARDEGNA	10.12.2004	Eventi alluvionali dicembre 2004	111.000,00	
	3.12.2004	Frana di Bonorva	71.100,00	
	10.12.2004	Eventi alluvionali dicembre 2004 Cagliari, Nuoro e Sassari	38.000,00	
SICILIA	29.10.2002	Sisma 2002	379.700,00	
	02.12.2005	Porto Empedocle movimenti franosi 2004/2005	113.900,00	
	17.02.2006	Eventi meteo ottobre-dicembre 2005	576.000,00	
TOSCANA	02.03.2006	Sinalunga 2006	45.000,00	
	29.9.2003	Eventi atmosferici Massa Carrara	189.800,00	
	18.11.2004	Eventi atmosferici ottobre 2004 Arezzo, Grosseto e Siena	101.900,00	
UMBRIA	27.09.1997	Sisma 1997	2.600.000,00	(1)
	13.1.2006	Eventi alluvionali novembre 2005	280.000,00	
VENETO	29.11.2002	Alluvioni	75.900,00	
AIPO		Completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici del fiume Po	1.000.000,00	(1)
		TOTALE	26.000.000,00	

(1) riserva di legge

06A07174

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Gorza Giada, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 deLla legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gorza Giada, nata a Arzignano (Italia) il 14 novembre 1978, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Staatlich anerkannte Sozialarbeiterin und staatlich anerkannte Sozialpadagogin» conseguito in Germania in data 11 ottobre 2004 — come attestato dalla «Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen» di Colonia — ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplom-Sozialarbeiterin/Diplom-Sozialpadagogin» conseguito presso la «Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen» di Colonia in data 11 ottobre 2004;

Preso atto che la sig.ra Gorza ha documentato lo svolgimento di tirocinio in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 gennaio 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;

Rilevato che la Conferenza di servizi nella seduta sopra indicata, con il conforme parere del rappresentante di categoria, ha espresso parere positivo per l'iscrizione alla sezione A dell'albo degli assistenti sociali ma, data la durata quadriennale del percorso accademico e le evidenti lacune nelle materie professionali della formazione accademica di tipo pedagogico, ha evidenziato la necessità di applicare delle misure compensative;

Rilevato che il rappresentante di categoria ha fatto presente altresì, che dal percorso accademico-professionale documentato dalla sig.ra Gorza, la stessa, a sua richiesta, potrebbe essere iscritta in alternativa alla sez. B dell'albo professionale senza l'applicazione di misure compensative;

Vista la domanda presentata in data 28 febbraio 2006 dalla richiedente ai fini della iscrizione nella sezione B dell'albo professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Gorza abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gorza Giada, nata a Arzignano (Italia) il 14 novembre 1978, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione B dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07127

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Brovelli Andrea Carlo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Brovelli Andrea Carlo, nato il 2 gennaio 1971 ad Angera (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo di «Ingeniero Tècnico Industrial, especialidad Mecànica» conseguito in Spagna, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che è in possesso del diploma universitario in ingegneria meccanica conseguito presso il Politecnico di Milano in data 6 aprile 1995 e omologato al titolo accademico spagnolo di «Ingeniero Tècnico Industrial, especialidad Mecànica» con provvedimento del «Ministerio de Educaciòn y Cultura» spagnolo del 23 ottobre 1997;

Preso atto che il sig. Brovelli è iscritto all'albo professionale del «Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Tecnicos Industriales de Sevilla» dal 15 gennaio 1998 ed al «Col.legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona» dal 17 maggio 2005;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente dal 2002 ad oggi presso ditte spagnole, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione B settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Brovelli Andrea Carlo, nato il 2 gennaio 1971 ad Angera (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione B settore industriale, e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07128

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Caldas Farinas Belèn, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Caldas Farinas Belèn, nata il 21 dicembre 1979 a Pontevedra (Spagna), cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio Provincial de Abogados de Pontevedra» (Spagna) cui è iscritta dal 10 gennaio 2006, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;

Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Dereito» presso l'«Universidade de Vigo» nel giugno 2004 e rilasciato in data 16 luglio 2004;

Considerato che la sig.ra Caldas Farinas ha sostenuto nove esami all'interno del quadro Socrates - Erasmus presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa nell'anno accademico 2001-2002;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute dell'11 aprile 2006;

Visto il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 24 marzo 2006;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Caldas Farinas Belèn, nata il 21 dicembre 1979 a Pontevedra (Spagna), cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta, in considerazione degli esami svolti presso l'Università di Pisa, consiste nello svolgimento di elaborati su due materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di diritto penale e di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale, in considerazione degli esami universitari svolti in Italia, verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A07129

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Pasquale Santilli Tiziana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 28, e successive integrazioni;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli e successive integrazioni;

Vista l'istanza della sig.ra Pasquale Santilli Tiziana, nata il 16 febbraio 1975 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, diretta ad ottenere l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Venezuela e rilasciato dall'«Universidad Santa Maria» di Caracas (Venezuela) in data 8 dicembre 1998, ai fini dell'accesso all'albo degli avvocati ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la richiedente è iscritto al «Colegio de Abogados del Distrito Capital» di Caracas (Venezuela) dal 3 marzo 1999 al n. 42241;

Viste le conformi determinazioni della conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Visto il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria espresso nella nota in atti datata 24 marzo 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive integrazioni;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Pasquale Santilli Tiziana, nata il 16 febbraio 1975 a Caracas (Venezuela), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale, e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

06A07130

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Foca Catalin Ionel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Foca Catalin Ionel, nato l'11 settembre 1971 a Mangalia (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale rumeno di «Inginer in profilul mecanic - Specializarea autovehicule rutiere» conseguito presso l'«Universitatea Politehnica din Bucaresti» nella sessione di giugno 1996 e rilasciato dal «Ministerul Invatamantului» in data 25 ottobre 1996, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata dall'ambasciata d'Italia a Bucarest datata 1° marzo 2006 e pervenuta il 30 marzo 2006, risulta che il titolo di cui è in possesso l'istante conferisce alla stessa la facoltà di esercitare la professione di ingegnere in Romania;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Roma in data 7 giugno 2003, rinnovato il 1° dicembre 2004 con validità fino al 1° dicembre 2006 per motivi lavoro subordinato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Foca Catalin Ionel, nato l'11 settembre 1971 a Mangalia (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) impianti di propulsione navale, 2) deontologia professionale (solo orale).

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materie indicate nel precedente art. 2, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore industriale.

06A07131

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Ungureanu I. Sorin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Ungureanu I Sorin, nato il 2 ottobre 1969 a Cimpulung (Romania), cittadino rumeno, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer in profilul constructii - specializarea constructii hidrotehnice» conseguito presso l'«Universitatea Tecnica de constructii Bucaresti - Facultatea de hidrotehnica» di Iasi nella sessione di giugno 1995 e rilciato dal «Ministerul Invatamantului» rumeno in data 9 luglio 1996, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore civile ambientale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Visto il titolo accademico «Diploma de Studii Aprofundate in profilul constructii - specializarea Ingineria protectiei mediului» conseguito presso l'«Universitatea Tecnica de Constructii Bucaresti» nella sessione di giugno 1999 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei Nationale» rumeno in data 30 giugno 1999;

Vista l'esperienza professionale maturata dal richiedente in Romania dal 1995 al 2004 e l'attività di collaborazione svolta in Italia nel 2004, come documentato in atti;

Preso atto che da dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a Bucarest datata 1° marzo 2006 risulta che il titolo di cui è in possesso l'istante conferisce allo stesso la facoltà di esercitare la professione di ingegnere in Romania;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri;

Ritenuto che il sig. Ungureanu abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore civile ambientale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Pavia in data 2 aprile 2003, rinnovato il 18 febbraio 2005 con validità fino al 18 febbraio 2007 per motivi familiari;

Decreta:

Al sig. Ungureanu I. Sorin, nato il 2 ottobre 1969 a Cimpulung (Romania), cittadino rumeno, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07132

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Tricomi Ursuleac Mirela, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Tricomi Ursuleac Mirela, nata il 19 ottobre 1964 a Bucarest (Romania), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer in profilul mecanic - specializarea si tehnalogia sudarii» consegnito presso l'«Universitatea Transilvania din Galati» nella sessione di giugno 1988 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Invatamantului» rumeno in data 21 febbraio 2005, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che da dichiarazione di valore dell'ambasciata d'Italia a Bucarest datata 1° marzo 2006 risulta che il titolo di cui è in possesso l'istante conferisce allo stesso la facoltà di esercitare la professione di ingegnere in Romania;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2006;

Sentito il parere del rappresentante del consiglio nazionale degli ingegneri;

Ritenuto che la sig.ra Tricomi Ursuleac abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore industriale, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Tricomi Ursuleac Mirela, nata il 19 ottobre 1964 a Bucarest (Romania), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07133

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Wahr Johannes, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 30 maggio 2003 con il quale si riconosceva il titolo professionale di «Ingenieur-univ.» conseguito in Germania dal sig. Wahr Johannes, nato a Baden-Baden (Germania) il 2 giugno 1951, cittadino tedesco, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, in cui il riconoscimento è stato subordinato, a scelta del richiedente, al compimento di un tirocinio di adattamento biennale o al superamento di una prova attitudinale vertente su impianti elettrici, fisica tecnica e deontologia professionale;

Vista l'istanza di riesame presentata dal sig. Wahr Johannes nel luglio 2003 e la nuova documentazione ad essa allegata;

Visto il successivo decreto datato 4 maggio 2005 con il quale è stata ridotta l'entità delle misure compensative al compimento di un tirocinio di adattamento della durata di sei mesi o al superamento di una prova attitudinale vertente su meccanica del volo e deontologia professionale;

Vista la nuova istanza di riesame presentata dal sig. Wahr Johannes nel febbraio 2006;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nelle sedute dell'11 aprile 2006 e del 23 maggio 2006;

Visto il parere scritto del rappresentante di categoria espresso nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che, alla luce della documentazione prodotta, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa al fine dell'iscrizione nella sezione A settore industriale dell'albo degli ingegneri senza l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Al sig. Wahr Johannes, nato a Baden-Baden (Germania) il 2 giugno 1951, cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia senza l'applicazione di misure compensative.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07134

DECRETO 24 luglio 2006.

Modificazione del decreto 22 dicembre 2005, relativo al riconoscimento, al sig. Caspani Lino, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di perito industriale e perito industriale laureato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 22 dicembre 2005 con il quale si riconosce il titolo professionale di «Staatlich geprufter Techniker - Faschrichtung: Sanitartechnik» conseguito in Germania dal sig. Caspani Lino, nato il 13 luglio 1966 a Milano (Italia), cittadino italiano, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei periti industriali e periti industriali laureati;

Rilevato che, nella premessa e nell'art. 1 del citato decreto, per mero errore materiale, è stata indicata quale data di nascita il «13 aprile 1966» e non il «13 luglio 1966»;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Caspani in data 22 giugno 2006;

Ritenuto necessario provvedere alla correzione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 22 dicembre 2005 con il quale si riconosce il titolo professionale di «Staatlich geprufter Techniker - Fachrichtung: Sanitartechnik» conseguito in Germania dal sig. Caspani Lino quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei periti industriali e periti industriali laureati, è modificato come segue: nella premessa e nell'art. 1 la data di nascita del sig. Caspani indicata come il «13 aprile 1966» è sostituita dalla data e luogo di nascita «13 luglio 1966».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 22 dicembre 2005.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

06A07135

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Nita (Gabor) Florentina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Nita (Gabor) Florentina, nata il 21 marzo 1959 a Tamaseni (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale rumeno di «Inginer in profilul electric - Specializarea si electronica si telecomunicatii» conseguito presso l'«Institutul Politehnic gh. Asachi Iasi» nella sessione di giugno 1983 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei si Invatamantului» rumeno in data 14 gennaio 1984, ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione, e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Vista la dichiarazione di valore rilasciata dall'ambasciata d'Italia a Bucarest datata 1º marzo 2006 e pervenuta il 30 marzo 2006, risulta che il titolo di cui è in possesso l'istante conferisce alla stessa la facoltà di esercitare la professione di ingegnere in Romania.

Vista l'attività professionale svolta dal 1983 al 2000 in Romania e l'esperienza professionale maturata in Italia dal 2001 al 2005, come documentato in atti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 23 maggio 2006;

Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere - sezione A - settore dell'informazione, e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata dalla questura di Brescia a tempo indeterminato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Nita (Gabor) Florentina, nata il 21 marzo 1959 a Tamaseni (Romania), cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A - settore dell'informazione, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi nella materia: costruzione di macchine.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 2. 11 richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

06A07136

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Mahboobi Homa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Mahboobi Homa, nata il 21 settembre 1965 a Tehran (Iran), cittadina iraniana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Biologo» conseguito in Turchia ai fini dell'accesso all'albo dei biologi - sezione A - ed esercizio in Italia della omonima professione;

Rilevato che la richiedente ha conseguito i seguenti titoli accademici presso la «Middle East Technical University» di Ankara (Turchia): «Bachelor of Science in Biology» conseguito a seguito di un percorso accademico della durata quadriennale in data 28 giugno 1990, «Master of Science in Biochemistry» conseguito a seguito di un percorso biennale in data 25 maggio 1992 e «Doctor of Philosophy in Biochemistry», conseguito a seguito di un percorso quadriennale in data 8 giugno 2000.

Rilevato, altresì, che la sig.ra Mahboobi è membro della «Società dei biologi» di Ankara dal 2004 con matricola n. 778;

Rilevato che la richiedente ha documentato lo svolgimento di attività di collaborazione e ricerca presso l'Università degli studi del Piemonte Orientale «A. Avogadro» dal 2000 al 2004;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante dell'ordine nazionale dei biologi nella nota in atti datata 10 aprile 2006;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di biologo - sezione A - e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Mahboobi possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino in data 3 novembre 2000, rinnovato in data 11 febbraio 2004 con validità fino al 26 maggio 2009 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Mahboobi Homa, nata il 21 settembre 1965 a Tehran (Iran), cittadina iraniana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della omonima professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: legislazione professionale e codice deontologico italiano.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A.

06A07137

DECRETO 24 luglio 2006.

Riconoscimento, al sig. Anwar Ahmed Taha Ahmed, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive modifiche;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Anwar Ahmed Taha Ahmed, nato a Il Cairo (Egitto) il 21 febbraio 1973, cittadino egiziano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «assistente sociale» conseguito in Egitto — come attestato dall'Ordine generale degli assistenti sociali della Repubblica Araba d'Egitto cui il richiedente risulta iscritto dall'8 settembre 2005 al n. 8333 — ai fini dell'accesso all'albo degli assistenti sociali - sezione A ed esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico quadriennale di «Bachelor» in assistenza sociale presso l'«Istituto superiore d'assistenza sociale» de Il Cairo (Egitto) nella sessione di maggio 1994 e rilasciato il 28 giugno 1994;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta dell'11 aprile 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale - sez. A e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;

Visto l'art. 6 n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992 sopra indicato;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 — e successive modifiche — e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il sig. Anwar Ahmed Taha possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Verona in data 4 maggio 2004, rinnovato in data 22 settembre 2005 con validità fino al 13 ottobre 2007 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Anwar Ahmed Taha Ahmed, nato a Il Cairo (Egitto) il 21 febbraio 1973, cittadino egiziano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli assistenti sociali e l'esercizio in Italia della omonima professione, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) politiche sociali; 2) principi e fondamenti del servizio sociale; 3) organizzazione e legislazione dei servizi sociali.

Art. 3.

Le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 24 luglio 2006

Il direttore generale: PAPA

ALLEGATO *A*

Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sezione A.

06A07138

DECRETO 27 luglio 2006.

Individuazione dei siti internet destinati all'incremento degli avvisi di vendita, di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»;

Visto l'art. 490 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 35 del 2005, secondo cui in caso di espropriazione di beni mobili registrati per un valore superiore a venticinquemila euro, e di beni immobili, l'avviso di vendita unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi dell'art. 173-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, «è altresì inserito in appositi siti internet, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto»;

Visto, in particolare, l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile come inserito dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 2005, rubricato «della pubblicità degli avvisi tramite internet», secondo il quale «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice e i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto altresì l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante «disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 75 del 1° marzo 2005 recante «regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4»;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2005, recante «requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità per gli strumenti informatici»;

Ritenuta la necessità di individuare i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 codice di procedura civile;

Decreta:

Art. 1.

Criteri e modalità di individuazione dei siti internet

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità con cui sono individuati i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile.

Art. 2.

Elenco

1. I siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, che possono effettuare gli avvisi di vendita di cui all'art. 1, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, Direzione generale della giustizia civile.

2. Sono iscritti di diritto nell'elenco i siti internet gestiti dagli istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni a norma dell'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Art. 3.

Requisiti professionali e incompatibilità

1. I soggetti o, se persone giuridiche, i loro legali rappresentanti o i soggetti preposti all'amministrazione, che gestiscono, anche per interposta persona o società collegate, i siti internet debbono possedere la capacità organizzativa, tecnica e finanziaria al fine di essere inseriti nell'elenco di cui all'art. 2.

2. Gli stessi soggetti debbono possedere i requisiti di onorabilità di cui al quinto comma, dell'art. 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

3. Al fine di garantire trasparenza delle vendite forzate, non possono essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 i siti internet gestiti, anche per interposta persone o società collegate, da coloro che esercitano attività di intermediazione finanziaria, mobiliare o immobiliare e bancaria, nonché dai destinatari del divieto di esercizio dell'attività commerciale.

Art. 4.

Regole tecniche

1. Il sito rispetta le regole di accessibilità WAI di cui alla raccomandazione W3C del 5 maggio 1999. In particolare il sito garantisce un'appropriata trasformazione della pagina a cura dei diversi browser più diffusi, compatibilità e portabilità del codice html, e rende i contenuti facilmente navigabili e comprensibili.

2. Il sito rispetta le esigenze di soggetti diversamente abili nel rispetto della legge 9 gennaio 2004, n. 4 e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75 nonché del decreto ministeriale 8 luglio 2005.

Art. 5.

Verifica della sussistenza dei requisiti professionali e tecnici

1. La Direzione generale della giustizia civile accerta, prima dell'inserimento nell'elenco di cui all'art. 2, il possesso dei requisisti di professionalità e la insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 3 e, acquisito il parere della Direzione generale dei Sistemi informativi automatizzati, verifica la rispondenza del sito ai requisiti di accessibilità e fruibilità di cui all'art. 4 secondo un apposito piano di verifiche reso disponibile sul sito del Ministero.

Art. 6.

Acquisizione dei dati

1. Il sito acquisisce i dati relativi alla pubblicazione tramite collegamento telematico con l'Ufficio giudiziario e secondo gli standard di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.

2. Il sito, se l'Ufficio giudiziario non dispone del software di gestione ufficiale, acquisisce i dati su supporto elettronico o per posta telematica con modalità che garantiscono la esattezza delle informazioni che devono essere pubblicate.

3. Le modalità di acquisizione vengono definite dall'Ufficio giudiziario e sono comunicate al Ministero della giustizia - Direzione generale dei Sistemi informativi automatizzati, che può disporne la modifica per garantire la sicurezza del sistema di pubblicità e l'esattezza e regolarità delle pubblicazioni.

Art. 7.

Portale vendite giudiziarie

1. Il Ministero della giustizia attiva il Portale vendite giudiziarie del Ministero della giustizia per la ricerca e il monitoraggio dei dati pubblicati sui siti al fine di consentire una visione completa ed unitaria di tutte le vendite forzate in corso.

2. Il Ministero della giustizia stabilisce gli standard minimi dei dati da pubblicare per favorire il motore di ricerca del Portale.

3. Il Portale verifica gli standard di funzionamento dei siti. Esso certifica l'inizio di ciascuna inserzione pubblicitaria, la sua durata e gli eventi significativi all'Ufficio giudiziario dalle ore 15,00 alle ore 20,00 del giorno precedente a quello fissato per l'esperimento di vendita.

4. La certificazione viene inviata attraverso la posta certificata del processo telematico all'indirizzo indicato dall'Ufficio giudiziario.

5. L'indirizzo è unico per ogni Ufficio giudiziario o per ogni sezione dell'Ufficio giudiziario.

6. Il Portale pubblica, su area riservata accessibile al Ministero della giustizia e all'ufficio giudiziario che ha disposto le inserzioni pubblicitarie, i dati statistici relativi all'accesso ai siti.

Art. 8.

Cancellazione dall'elenco

1. L'accertamento dell'assenza o del venir meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, comporta la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2006

Il Ministro: MASTELLA

06A07180

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 luglio 2006.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, 1° gennaio 2000/1° luglio 2007, 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 e 1° gennaio 2002/1° luglio 2009, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° luglio 2006 e scadenza 1° gennaio 2007.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 787053/CI - 8 del 7 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 1997/2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 4.640.015.000,00, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53 (estinzione di crediti d'imposta);

- n. 475791/CI - 10 del 22 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 31818 del 21 gennaio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, con cui è stata disposta una emissione di certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2000/1° luglio 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 513.553.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

- n. 12649/CI - 10 del 12 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 28 dicembre 2001, con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito del Tesoro 1° gennaio 2001/1° luglio 2008, attualmente in circolazione per l'importo di euro 401.433.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

- n. 19783/CI - 10 dell'8 gennaio 2003 con cui è stata disposta una emissione dei certificati di credito

del Tesoro 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 attualmente in circolazione per l'importo di euro 384.514.000,00, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (rimborsi ai «concessionari della riscossione»);

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito, relativamente alle semestralità con decorrenza 1° luglio 2006 e scadenza 1° gennaio 2007;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante i tassi d'interesse delle semestralità, con decorrenza 1° luglio 2006, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle semestralità di scadenza 1° gennaio 2007, è accertato nella misura del:

1,90% per i CCT 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638), cedola n. 20;

1,70% per i CCT 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 (codice titolo IT0001415402), cedola n. 14;

1,70% per i CCT 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 (codice titolo IT0003222087), cedola n. 12;

1,70% per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003399059), cedola n. 10.

Gli oneri per interessi relativi alle predette semestralità ammontano a complessivi euro 110.251.785,00 così ripartiti:

- euro 88.160.285,00 per i CCT 1° gennaio 1997/2007 (codice titolo IT0000367638);

- euro 8.730.401,00 per i CCT 1° gennaio 2000/1° luglio 2007 (codice titolo IT0001415402);

- euro 6.824.361,00 per i CCT 1° gennaio 2001/1° luglio 2008 (codice titolo IT0003222087);

- euro 6.536.738,00 per i CCT 1° gennaio 2002/1° luglio 2009 (codice titolo IT0003399059),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2007, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2006

Il direttore: CANNATA

06A07179

DECRETO 21 luglio 2006.

Determinazione del tasso di interesse sui mutui della Cassa depositi e prestiti, ai sensi della legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891, e, in particolare, l'art. 5 come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136, e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti con periodicità annuale, anche in deroga ai limiti indicati dall'art. 2 della legge medesima i tassi da applicare alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;

Considerato che, ai sensi della citata legge, nella determinazione dei suddetti tassi, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tiene conto dell'evoluzione del tasso ufficiale di riferimento, garantendo comunque l'equilibrio economico del fondo;

Considerato che, i predetti tassi non potranno comunque superare, di norma, di più di un punto il tasso ufficiale di riferimento;

Tenuto conto che il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato con provvedimento della BCE del 9 giugno 2006 al 2,75 per cento;

Visto l'art. 2 della predetta legge n. 891 del 1986, il quale, al comma 1, prevede che il tasso di ammortamento annuo sia comprensivo del corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio prestato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 11 febbraio 1987, con il quale è stato approvato lo schema generale di Convenzione tra Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei mutui fondiari previsti dalla legge n. 891;

Considerato che nel predetto schema di Convenzione, all'art. 12, è stabilito un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire di capitale mutuato, per l'intera durata del mutuo, dovuto dalla Cassa depositi e prestiti agli istituti di credito per i compiti da essi svolti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 23 settembre 1989 con il quale è stato approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni stipulate tra la Cassa depositi e prestiti gli istituti di credito, ai sensi della legge n. 891;

Yisto l'art. 7-*bis* della legge n. 891 che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti delle attività e passività del fondo speciale con gestione autonoma;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

2003, n. 326 e, in particolare, l'art. 5 ai sensi del quale la Cassa depositi e prestiti si è trasformata in «Cassa depositi e prestiti società per azioni» (CDP S.p.a);

Visti il comma 4, lettera *g)*, e il comma 5 dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 che, rispettivamente, trasferiscono al Ministero dell'economia e delle finanze le attività e le passività inerenti agli interventi di cui alla legge n. 891 e dispongono che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento;

Visto, altresì l'art. 4, comma 2, del predetto decreto ministeriale, il quale prevede, tra l'altro, che per l'esercizio delle funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.a provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2006 il tasso di interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2, commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1, e all'art. 7, comma 3, della legge 18 dicembre 1986, n. 891 è determinato nella misura del 3,75 per cento.

Art. 2.

Per le estinzioni anticipate, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto, il residuo debito viene rimborsato al tasso previsto dall'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2006

Il Ministro: PADOA-SCHIOPPA

06A07181

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 luglio 2006.

Sostituzione di un componente supplente nell'ambito della commissione di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SIENA

Visto il decreto n. 184 datato 13 dicembre 1973, relativo alla costituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Visto il decreto n. 5 del 15 dicembre 2005 del direttore della direzione provinciale del lavoro di Siena, relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale di conciliazione;

Considerato che con nota del 18 maggio 2006 la C.G.I.L. ha richiesto la sostituzione - per avvicendamento di incarichi - in seno alla Commissione provinciale di conciliazione della sig.ra Grazi Luciana con la sig.ra Belfiore Rosanna;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del componente della Commissione provinciale di conciliazione;

che la competenza è propria;

Decreta:

La sig.ra Belfiore Rosanna è nominata componente supplente in rappresentanza della C.G.I.L. in seno alla Commissione provinciale di conciliazione in sostituzione della sig.ra Grazi Luciana.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, 12 luglio 2006

Il direttore provinciale: RANDAZZO

06A07161

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 27 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Villaggio Gaeta società cooperativa edilizia a r.l.», in Cesano Maderno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2005 con il quale il dott. Armando Cascio, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Villaggio Gaeta società cooperativa edilizia a r.l. con sede Cesano Maderno (Milano), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 21 ottobre 2004;

Vista la nota in data 11 maggio 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giacomo Falcone nato a Reggio Calabria il 9 marzo 1946, con studio in Milano in piazza San Babila n. 5, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Armando Cascio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07163

DECRETO 27 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.I. Servizi informatici soc. coop. sociale a r.l.», in Como.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 con il quale il dott. Cosmo Nardella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa S.I. Servizi informatici soc. coop. sociale a r.l., con sede in Como, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 19 febbraio 2002;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Laura Restelli, nata a Milano il 17 novembre 1952, con studio in Milano - Corso Italia, n. 6, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Cosmo Nardella, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07164

DECRETO 27 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «T.E.C. 2000 - Società cooperativa a r.l.», in Brignano Gera d'Adda.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2005 con il quale la società cooperativa T.E.C. 2000 - Società cooperativa a r.l., con sede in Brignano Gera d'Adda (Bergamo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e dott. Armando Cascio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 11 maggio 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabio Tardanico nato a Caltanissetta il 2 settembre 1966, con studio in Bergamo in via Francesco Cucchi n. 6, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Armando Cascio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07165

DECRETO 27 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pulisan cooperativa sociale a r.l.», in Bolgare.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 2004 con il quale la società cooperativa Pulisan cooperativa sociale a r.l., con sede in Bolgare (Bergamo), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Lorenzo Silini ne è nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 18 aprile 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Fabio Tardanico nato a Caltanissetta il 2 settembre 1966, con studio in Bergamo in via Francesco Cucchi n. 6, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Lorenzo Silini, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente dalla Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07166

DECRETO 27 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Vittorio Veneto - Cooperativa carico e scarico - Piccola società cooperativa», in Milano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2005 con il quale il dott. Armando Cascio, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Vittorio Veneto - Cooperativa carico e scarico - Piccola società cooperativa con sede in Milano, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 13 ottobre 2003;

Vista la nota in data 11 maggio 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario:

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1

Il dott. Giacomo Falcone nato a Reggio Calabria il 9 marzo 1946, con studio in Milano in piazza San Babila, n. 5, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Armando Cascio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07167

DECRETO 27 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Maiorca a r.l.», in Busto Arsizio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1995 con il quale il dott. Luigi Ferrario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Maiorca a r.l.», con sede in Busto Arsizio (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 15 maggio 1995;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Baccani, nato a Casale Monferrato (Alessandria) il 24 febbraio 1945, con studio in Milano, via Bigli n. 2, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Luigi Ferrario, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07168

DECRETO 27 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «IMCA a r.l.», in Ciserano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 12 maggio 1988 con il quale il dott. Paolo Tiraboschi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «IMCA

a r.l.», con sede in Ciserano (Bergamo), già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 12 maggio 1988;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Cristiano Miozzi, nato a Roma il 5 novembre 1968, con studio in Roma, via Friggeri n. 106, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Paolo Tiraboschi, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07169

DECRETO 27 giugno 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Discoop Coop.va Discount soc. coop. a r.l.», in Bergamo.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 con il quale il dott. Cosmo Nardella è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Discoop Coop.va Discount soc. coop. a r.l.», con sede in Bergamo, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 19 febbraio 2002;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Cristiano Miozzi, nato a Roma il 5 novembre 1968, con studio in Roma, via Friggeri n. 106, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Cosmo Nardella, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2006

Il Ministro: BERSANI

06A07170

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 luglio 2006

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2664
Yen	146,57
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,465
Corona danese	7,4619
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,68250
Fiorino ungherese	271,65
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9327
Corona svedese	9,2400
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	38,075
Franco svizzero	1,5725
Corona islandese	92,69
Corona norvegese	7,8825
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2500
Nuovo leu romeno	3,5520
Rublo russo	34,0630
Nuova lira turca	1,9045
Dollaro australiano	1,6652
Dollaro canadese	1,4387
Yuan cinese	10,0940
Dollaro di Hong Kong	9,8452
Rupia indonesiana	11517,91
Won sudcoreano	1207,92
Ringgit malese	4,6433
Dollaro neozelandese	2,0571
Peso filippino	65,270
Dollaro di Singapore	2,0073
Baht tailandese	48,064
Rand sudafricano	8,7829

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A07290

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo al decreto 2 dicembre 2005 concernente l'aggiornamento degli allegati della legge 19 ottobre 1984, n. 748, recante: «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti».

Si comunica che il decreto interministeriale 2 dicembre 2005, n. 31120, relativo al decreto di aggiornamento degli allegati 1B e 3 della legge 19 ottobre 1984, n. 748 «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 59 dell'11 marzo 2006, è stato registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2006, registro n. 3, foglio n. 331.

06A07162

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Sebiprox».

Estratto provvedimento UPC/II/2368 del 5 luglio 2006

Specialità medicinale: SEBIPROX.

Confezioni:

A.I.C. n. 035446018/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 60 ml;

A.I.C. n. 035446020/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 100 ml;

A.I.C. n. 035446032/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 125 ml;

A.I.C. n. 035446044/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 150 ml;

A.I.C. n. 035446057/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 250 ml;

A.I.C. n. 035446069/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 350 ml;

A.I.C. n. 035446071/M - 1,5% flacone HDPE di shampoo da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratories S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0179/001.

Tipo di modifica: modifica etichette.

Modifica apportata: aggiunta dell'avvertenza «tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini»

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti debbono essere ritirati dal commercio a partire dal noventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07175

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zopranol».

Estratto provvedimento UPC/II/2369 del 5 luglio 2006

Specialità medicinale: ZOPRANOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034789014/M - 12 compresse rivestite con film 7,5 mg;
A.I.C. n. 034789026/M - 14 compresse rivestite con film 7,5 mg;
A.I.C. n. 034789038/M - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg;
A.I.C. n. 034789040/M - 48 compresse rivestite con film 7,5 mg;
A.I.C. n. 034789053/M - 12 compresse rivestite con film 15 mg;
A.I.C. n. 034789065/M - 14 compresse rivestite con film 15 mg;
A.I.C. n. 034789077/M - 28 compresse rivestite con film 15 mg;
A.I.C. n. 034789089/M - 14 compresse rivestite con film 30 mg;
A.I.C. n. 034789091/M - 28 compresse rivestite con film 30 mg;
A.I.C. n. 034789103/M - 56 compresse rivestite con film 30 mg;
A.I.C. n. 034789115/M - 14 compresse rivestite con film 60 mg;
A.I.C. n. 034789127/M - 28 compresse rivestite con film 60 mg;
A.I.C. n. 034789139/M - 56 compresse rivestite con film 60 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0277/001-004/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del modulo 3.2.S per la registrazione del dossier.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07173

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Bifril».

Estratto provvedimento UPC/II/2370 del 5 luglio 2006

Specialità medicinale: BIFRIL.

Confezioni:

A.I.C. n. 034408017/M - 12 compresse rivestite con film 7,5 mg;
A.I.C. n. 034408029/M - 14 compresse rivestite con film 7,5 mg;
A.I.C. n. 034408031/M - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg;
A.I.C. n. 034408043/M - 48 compresse rivestite con film 7,5 mg;
A.I.C. n. 034408056/M - 12 compresse rivestite con film 15 mg;
A.I.C. n. 034408068/M - 14 compresse rivestite con film 15 mg;
A.I.C. n. 034408070/M - 28 compresse rivestite con film 15 mg;
A.I.C. n. 034408082/M - 14 compresse rivestite con film 30 mg;
A.I.C. n. 034408094/M - 28 compresse rivestite con film 30 mg;
A.I.C. n. 034408106/M - 56 compresse rivestite con film 30 mg;
A.I.C. n. 034408118/M - 14 compresse rivestite con film 60 mg;
A.I.C. n. 034408120/M - 28 compresse rivestite con film 60 mg;
A.I.C. n. 034408132/M - 56 compresse rivestite con film 60 mg.

Titolare A.I.C.: Menarini International Operations Luxembourg S.A.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0277/001-004/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del modulo 3.2.S per la registrazione del dossier.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Zantipres».

Estratto provvedimento UPC/II/2371 del 5 luglio 2006

Specialità medicinale: ZANTIPRES.

Confezioni:

A.I.C. n. 034934012/M - 12 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVC/AL);
A.I.C. n. 034934024/M - 14 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVC/AL);
A.I.C. n. 034934036/M - 28 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVC/AL);
A.I.C. n. 034934048/M - 48 compresse rivestite con film 7,5 mg in blister (PVC/AL);
A.I.C. n. 034934051/M - 12 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVC/AL);
A.I.C. n. 034934063/M - 14 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVC/AL);
A.I.C. n. 034934075/M - 28 compresse rivestite con film 15 mg in blister (PVC/AL);
A.I.C. n. 034934101/M - 14 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVC/AL);
A.I.C. n. 034934113/M - 28 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVC/AL);
A.I.C. n. 034934125/M - 56 compresse rivestite con film 30 mg in blister (PVC/AL);
A.I.C. n. 034934149/M - 14 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVC/AL);
A.I.C. n. 034934152/M - 28 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVC/AL);
A.I.C. n. 034934164/M - 56 compresse rivestite con film 60 mg in blister (PVC/AL).

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0277/001-004/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento del modulo 3.2.S per la registrazione del dossier.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A07171

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-179) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00